



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0008533 P-4.22.25
del 01/08/2017



17356599

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Difesa
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa - COM(2017) 294.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Difesa, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



MINISTERO DELLA DIFESA

GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa.

DPE-0008384-
A-27/07/2017

ALLA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee
Servizio Informativa Parlamentari e Corte di Giustizia UE

– ROMA –

Riferimento: Prot. nr. DPE 0008166 P-4.22.25 del 24 luglio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Al fine di consentire il successivo inoltro alle Camere si riportano, di seguito, le valutazioni dello scrivente Ministero sull'atto legislativo in oggetto.

1. Valutazione complessiva

La proposta legislativa in questione si colloca nell'ambito delle iniziative lanciate lo scorso giugno dalla Commissione Europa in attuazione del Piano di Azione Europeo in materia di Difesa (EDAP). Uno dei pilastri del Piano, annunciato dal Presidente Juncker nel settembre 2016 e approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2016, è la costituzione del Fondo europeo per la difesa con lo scopo di coordinare, integrare e amplificare gli investimenti nazionali per la ricerca nel settore della difesa, per lo sviluppo di prototipi e per l'acquisizione di tecnologie e materiali di difesa.

Il Fondo europeo per la difesa comprende due sezioni: una dedicata alla ricerca, che prevede di assicurare il finanziamento di progetti all'esito di iniziative e procedure di selezione in corso di svolgimento sotto la direzione e il coordinamento dell'Agenzia Europea di Difesa (EDA); una dedicata alle attività di sviluppo e di acquisizione, che prevede incentivi affinché gli Stati membri cooperino nello sviluppo congiunto e nell'acquisizione di tecnologie e materiali di difesa attraverso il cofinanziamento della UE. Per il finanziamento delle attività relative a questa seconda sezione la

Commissione ha previsto una dotazione complessiva pari a 500 milioni di EUR per il 2019 e il 2020 nel quadro di un programma specifico di sviluppo del settore industriale della difesa che si fonda sulla proposta di regolamento in oggetto.

La valutazione complessiva dell'iniziativa su cui si basa la proposta di regolamento è pienamente positiva e recepisce le istanze che il Governo italiano ha avanzato, nel corso del 2016, proprio con riferimento al tema EDAP.

2. Conformità agli interessi nazionali

In molti punti, infatti, la proposta di Regolamento riprende i suggerimenti italiani. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni che disciplinano la parte finanziaria (Articoli 4 e 5) sia prevedendo tipologie diversificate di finanziamento (sovvenzioni, strumenti finanziari, appalti pubblici) sia introducendo flessibilità e molteplicità di strumenti finanziari (investimenti azionari, garanzie, prestiti, strumenti di condivisione dei rischi).

Sul piano delle azioni ammissibili è da segnalare l'importante previsione della finanziabilità anche di progetti di modernizzazione di prodotti o tecnologie già esistenti.

Viene posto particolare accento sull'impatto dell'intervento sulle PMI sia dal punto di vista della partecipazione delle PMI alla catena del valore globale che gli interventi sono capaci di generare (la proposta si basa su una stima di capacità moltiplicativa di 1 a 5 con un volume di risorse globali che nel biennio 2019-2020 può arrivare a 2.500 M€) sia dal punto di vista dell'ampliamento della dimensione transfrontaliera della partecipazione delle PMI.

La proposta, inoltre, recepisce l'istanza di favorire i contesti di cooperazione strutturata permanente attraverso la previsione di un incremento di soglia di finanziabilità dell'intervento che passa dal 20% al 30%.

3. Criticità evidenziate

Nell'ambito del tavolo di coordinamento interministeriale presso l'Ufficio del Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state evidenziate, infine, alcune criticità dell'attuale formulazione del testo di regolamento che sono alla base delle posizioni nazionali assunte o da assumersi in seno ai tavoli di negoziazione europei presso il Consiglio.

A. Impegno alla produzione.

L'articolo 10, lett. e) della proposta prevede, tra i criteri di valutazione dei progetti di finanziamento, che gli Stati Membri si impegnino a produrre e ad acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia di cui si tratta. L'attuale previsione rischia di ingessare le iniziative, legandole alla volontà degli SM di acquisire i prodotti, quasi a prescindere dalla verifica dei risultati e con il rischio, paradossale, di danneggiare i progetti più innovativi che tradizionalmente possono richiedere più tempo per essere accettati. Così come si sfavorirebbero i progetti realizzati in quegli SM che possono avere iniziali difficoltà ad impegnarsi finanziariamente all'acquisto eventualmente gestibili anche mediante il ricorso ad alcuni degli strumenti finanziari previsti all'articolo 5.

In merito pare opportuno che sia prevista, a garanzia degli Stati Membri partecipanti, la subordinazione di qualsivoglia impegno a produrre e/o ad acquistare ad una positiva valutazione finale della corrispondenza di quanto sviluppato alle rispettive esigenze.

B. Beneficiari.

L'articolo 7 della proposta prevede che solo le imprese europee potranno accedere ai finanziamenti. La definizione data dal comma 1 (*"I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50% e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione."*) sembra, da un lato, metodologicamente inapplicabile alle public companies e alle società quotate, dove anche una quota inferiore al 50% può determinare una posizione di controllo in presenza di azionariato diffuso, e sembra, dall'altro lato, penalizzante per le società transnazionali che hanno sviluppato processi di concentrazione e integrazione industriale ed oggi hanno importanti attività localizzate, ad esempio, nel Regno Unito.

In merito sembra necessario prevedere che i beneficiari debbano essere imprese europee aventi sul territorio europeo la direzione di impresa e le capacità tecnologiche e industriali utilizzate nel programma. Eventuali ulteriori eccezioni, in particolare per le imprese transnazionali a base europea, dovrebbero essere subordinate alla dimostrazione che il coinvolgimento di proprie capacità extra-europee è indispensabile per il buon esito del programma e non contrasta con l'obiettivo dell'autonomia strategica europea.

C. Governance del programma.

La Commissione sarà responsabile dell'esecuzione del Programma e sarà coadiuvata da un Comitato costituito dai rappresentanti degli Stati Membri e dall'EDA in qualità di osservatore.

In merito sembra opportuno rimarcare la centralità dell'azione dell'EDA a salvaguardia degli interessi della comunità militare europea nel programma. E ciò sia in virtù della *expertise* maturata dall'agenzia in sede di definizione delle priorità capacitive comuni sia in qualità di soggetto responsabile della implementazione dei progetti ricadenti nella sezione "Ricerca" del Fondo europeo per la Difesa. In tale ottica, e in vista del possibile ruolo di "stazione appaltante" per i progetti ammessi al finanziamento, sembra opportuno che anche l'Organizzazione Congiunta per la Cooperazione nel settore degli Armamenti (OCCAR) possa essere ammessa a partecipare al Comitato in qualità di osservatore.

IL CAPO DI GABINETTO
(Gen. S.A. Alberto ROSSO)

